



Consorzio dei
Comuni Trentini

Trento, 8 ottobre 2015

EP/CD/lb

CIRCOLARE

Agli Enti Soci

- LL. SS. -

OGGETTO: indicazioni operative per il pagamento diretto dei subappaltatori

Raccogliendo le sollecitazioni di diverse Amministrazioni, si è ritenuto utile riepilogare con la presente circolare le modalità con cui si effettua il pagamento diretto dei subappaltatori, ove previsto nel bando o nella lettera d'invito, secondo quanto disciplinato dall'art. 139 del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici.

La norma prevede che durante l'esecuzione dei lavori, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto (SAL), l'appaltatore debba comunicare all'Amministrazione la proposta di pagamento diretto al subappaltatore, indicando l'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei lavori.

Quando i lavori affidati in subappalto sono stati completamente eseguiti, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore deve essere comunicata dall'appaltatore entro dieci giorni e deve indicare, oltre all'importo dei lavori effettivamente eseguiti, anche la data iniziale e finale del subappalto.

Al subappaltatore compete di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice copia della fattura relativa ai lavori eseguiti che dovrà essere obbligatoriamente intestata all'appaltatore e non potrà in nessun modo essere invece intestata alla stazione appaltante. La fattura dovrà essere obbligatoriamente anche inviata all'appaltatore, al fine di permettere a quest'ultimo di adempiere agli adempimenti fiscali connessi alla fattura emessa, essendo questa in regime di reverse charge, ex art. 17 del D.P.R. 633/1972.

Infatti, come chiarito da consolidata giurisprudenza ed altresì dall'allora AVCP, dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra stazione appaltante e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento *ex lege*, in forza della quale la stazione appaltante adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore. La copia della fattura del subappaltatore, intestata all'appaltatore, serve all'amministrazione per giustificare contabilmente l'importo versato che, sommato a quanto viene pagato all'appaltatore, corrisponde all'importo complessivo del SAL.

L'appaltatore, dal canto proprio, emette la fattura intestata alla stazione appaltante per l'intero importo del SAL. Come già osservato nella presente circolare in vigore del regime di inversione contabile (c.d. *reverse charge*), il debitore dell'imposta verso lo Stato è l'appaltatore: il subappaltatore deve quindi emettere fattura nei confronti del proprio committente (appaltatore) senza addebito di IVA, mentre l'appaltatore fino al 31 dicembre 2014 doveva esporre nella propria fattura tutta l'IVA, anche quella relativa alla quota di lavori eseguiti dal subappaltatore, con l'aliquota prevista per la specifica natura delle prestazioni rese. Per effetto dell'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di combattere l'evasione fiscale, il nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede un nuovo metodo per il versamento dell'Iva all'Erario c.d. "split payment", l'Iva (a debito) viene versata direttamente all'Erario dal cliente (nel caso in questione Ente pubblico), relativamente alle fatture da questo ricevute. Tale meccanismo si applica sia alle fatture inerenti l'attività istituzionale del Comune sia a quelle inerenti l'attività commerciale. Di conseguenza, l'appaltatore emetterà una fattura indicando il solo corrispettivo con indicazione "dell'imposta addebitata all'ente pubblico".

L'Iva come previsto dal nuovo meccanismo andrà versata da parte dell'Ente pubblico con effetto dalla data in cui l'Iva diviene esigibile, individuata nel momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015, l'Ente pubblico può optare per l'esigibilità dell'Iva "anticipata" al momento del ricevimento della fattura.

Il certificato di pagamento dovrà, quindi, indicare l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA da applicare all'appaltatore con il meccanismo dello "split payment" e le ritenute di legge sono calcolate sull'importo totale del SAL; le ritenute sono applicate al solo appaltatore.

Il pagamento al subappaltatore, come quello all'appaltatore, presuppone la verifica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice della regolarità dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della cassa edile (DURC), in ragione dell'avanzamento dei lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, l'amministrazione aggiudicatrice accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore e, se richieste dal bando, acquisisce le certificazioni di conformità dei lavori eseguiti.

Quando i lavori oggetto di subappalto siano esauriti nell'ambito di SAL intermedi, è opportuno ricordarsi di chiudere comunque subito la posizione del subappaltatore, accertandone la regolarità retributiva presso il Servizio lavoro della Provincia e richiedendo un DURC con riferimento alla data di fine lavori indicata nella proposta di pagamento diretto trasmessa dall'appaltatore.

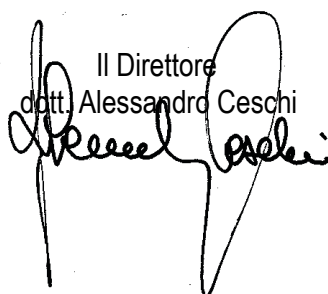
L'ultimo comma dell'art. 139 prevede che, in caso di inerzia dell'appaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice gli assegni trenta giorni per comunicare la proposta di pagamento, piuttosto che la propria opposizione al pagamento diretto e, in caso di inerzia, procede comunque al pagamento diretto al subappaltatore, sulla base della fattura dallo stesso trasmessa. In caso, invece, di opposizione dell'appaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore è sospeso fino alla definizione della controversia tra l'appaltatore ed il subappaltatore.

Si ricorda infine che, oltre al caso di espressa previsione negli atti di gara, il pagamento diretto di subappaltatori, cottimisti e mandanti di ATI è previsto altresì obbligatoriamente qualora ricorrano le condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario di cui all'art. 42, comma 4 bis, della legge sui lavori pubblici, di cui si è occupata la circolare PAT del 30 aprile 2014; anche i tali casi la procedura è quella disciplinata dall'art. 139.

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi



Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

